

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	748	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori CAPPÀ ED ALTRI: Esenzione dalla imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1259)		
PRESIDENTE	748	
TOSI, <i>Relatore</i>	748	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Abolizione della sovraimposta di negoziazione dei titoli azionari. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1363)	748	
PRESIDENTE	748, 749	
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	749	
Disegno di legge (Rinvio):		
Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati statali. (1360)	749	
PRESIDENTE	749	
SULLO, <i>Relatore</i>	749	
		PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Approvazione della Convenzione in data 29 dicembre 1949, n. 255 di repertorio, stipulata tra il Demanio dello Stato e la Società esercizio Terme demaniali di Roncegno. (1368)		749
PRESIDENTE	749, 750	
GUGGENBERG, <i>Relatore</i>	749	
Proroga per cinque anni del regime di agevolazioni tributarie concesse all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale con la legge 23 marzo 1940, n. 284 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1364)		751
PRESIDENTE	751	
BAVARO, <i>Relatore</i>	751	
COSTA	751	
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1949, n. 855, concernente la prelevazione di lire 301 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1354)		751
PRESIDENTE	751, 752	
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	751	

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1950

	PAG.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 13, concernente la prelevazione di lire 366 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1355)	752
PRESIDENTE	752
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	752
COSTA	752
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
NUMEROSO ED ALTRI: Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati (<i>Modificata dalla Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi</i>). (321-B)	753
PRESIDENTE	753
DE PALMA, <i>Relatore</i>	753
WALTER	753
CASTELLI AVOLIO	753
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	754

La seduta comincia alle 10,10.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Saggin e Zerbi.

Discussione della proposta di legge dei Senatori Cappa ed altri: Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (1259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Cappa, Bo, Bosco, Canaletti Gaudenti, Borromeo, Priolo, Mastino, Lodato, Raja, Mancini e Riccio: Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni.

Ricordo che tale provvedimento è stato già esaminato dalla nostra Commissione, in sede referente, il 23 giugno 1950 e, dietro richiesta della Commissione medesima, è stato deferito ad essa in sede legislativa.

Invito il relatore, onorevole Tosi, a svolgere la sua relazione su questa proposta di legge, già approvata dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

TOSI, *Relatore*. Si tratta della proposta di legge presentata dai senatori Cappa, Bosco ed altri per ottenere l'esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di determinati comuni consistenti in parchi, ville a carattere artistico o storico, ecc. Provvedimento che, come ha ricordato l'onorevole Presidente, noi abbiamo già esaminato, in sede referente, il 23 giugno 1950, e che abbiamo approvato, nell'intesa di esprimere il nostro parere anche in sede legislativa. Ritengo non vi sia motivo di cambiare parere e propongo pertanto di approvare tale provvedimento anche in sede legislativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne dò lettura:

« I contratti di acquisto da parte di Comuni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di ville, parchi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di importanza storica, che i Comuni stessi destinino ad uso pubblico che ne implichi la conservazione permanente come parte del patrimonio comunale, giusta clausola impegnativa che deve risultare dal contesto dell'atto, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 400.

« Qualora entro il termine di 20 anni dalla data di acquisto l'immobile sia trasferito in tutto o in parte a terzi o cessi dalla sua destinazione si rendono esigibili a carico del Comune le normali imposte non corrisposte in base alla presente legge ».

Poiché nessuno chiede di parlare, questa proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Abolizione della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abolizione della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1950

Invito il relatore onorevole Balduzzi a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

BALDUZZI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, lo scorso anno la nostra Commissione già ebbe ad occuparsi, in sede legislativa, della sovrainposta di negoziazione. Furono allora richiamati i precedenti della legge istitutiva della sovrinposta di negoziazione dei titoli azionari (articolo 17 del testo unico, approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357), la successiva abolizione del tributo disposta con regio decreto legislativo 14 marzo 1946, n. 420, il ripristino della sovrinposta stessa nell'aprile 1947, col decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 154, la riduzione dell'aliquota dal quattro per cento all'uno per cento con decreto legislativo presidenziale 25 novembre 1947, n. 1284 e, infine, la sospensione del tributo fino al 30 giugno 1950, disposta con legge 29 luglio 1949, n. 469. Pertanto col 1° luglio 1950 il tributo dovrebbe essere di nuovo applicato; ma, come si esprime la relazione ministeriale, essendosi ulteriormente rafforzato il mercato finanziario con tendenza alla stabilità monetaria, si è ravvisato opportuno proporre la definitiva soppressione di detta sovrinposta, anche tenuto conto del modesto gettito che da essa deriva al bilancio dello Stato. La competente Commissione finanze e tesoro del Senato, nella seduta del 15 giugno 1950, ha approvato il disegno di legge nel testo proposto dal Governo. Esprimo pertanto parere pienamente favorevole alla soppressione della sovrinposta a partire dal 1° luglio 1950.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« A partire dal 1° luglio 1950 è soppressa la sovrinposta di negoziazione dei titoli azionari regolata dall'articolo 17 del testo unico approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, e sospesa sino al 30 giugno 1950 con la legge 29 luglio 1949, n. 469 ».

(È approvato).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali. (1360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il proseguimento della discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali.

Invito il relatore a riferire su questo provvedimento.

SULLO, *Relatore*. Prego l'onorevole Presidente di volerne rinviare ancora la discussione giacché sono tuttora in attesa che mi pervengano alcuni elementi essenziali da me già richiesti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, proporrei il rinvio dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione in data 29 dicembre 1949, n. 255 di repertorio, stipulata tra il Demanio dello Stato e la Società esercizio Terme demaniali di Roncegno. (1368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione in data 29 dicembre 1949, n. 255 di repertorio, stipulata tra il Demanio dello Stato e la Società esercizio Terme demaniali di Roncegno.

Invito il relatore onorevole Guggenberg a svolgere la sua relazione.

GUGGENBERG, *Relatore*. Il disegno di legge in esame non rappresenta in sostanza che una disposizione transitoria per evitare una soluzione di continuità nella gestione della Società anonima esercizio delle Terme demaniali di Roncegno. Certamente, onorevoli colleghi, sapete che le Terme di Roncegno, a suo tempo proprietà dello Stato austriaco, pas-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1950

sarono, in base al trattato di pace di St. Germain, allo Stato italiano, vale a dire al Demanio dello Stato. Dopo un periodo di diverse gestioni, lo Stato, con convenzione in data 11 marzo 1938 — approvata poi con la legge del 5 gennaio 1939, n. 17 — affidò la gestione di quest'azienda ad una società privata e cioè alla Società anonima esercizio Terme di Roncegno, trasformata poi in una società a responsabilità limitata. Nella relativa convenzione la durata fu fissata in anni 12 a decorrere dal 1° gennaio 1938, cioè fino al 31 dicembre 1949. In base alla stipulazione del contratto il Demanio statale percepiva dalla Società l'80 per cento del reddito netto, risultante dal bilancio. È chiaro che al Demanio spettava il diritto di controllo sia della gestione che della contabilità. Non fu mai un grande affare per lo Stato. E ciò per diverse ragioni, soprattutto perché nonostante, come si rileva dalla relazione stessa allegata alla proposta di legge, che la concessionaria nell'esercizio dell'azienda avesse mostrato sempre grande capacità e perizia, la clientela delle Terme di Roncegno (che nella vecchia Austria erano molto rinomate e frequentatissime) diminuì fortemente in seguito alla circostanza che nelle vecchie provincie esistevano delle acque molto più efficaci e salutifere di quelle di Roncegno.

A ciò si aggiunga un'altra circostanza: dati gli scarsi utili dell'azienda, lo Stato non si mostrava propenso ad investire nuovi capitali, eccettuata una sola volta che concesse 5 milioni di lire per il rimodernamento ed il rinnovamento degli impianti. Con l'andar del tempo l'attrezzatura si è logorata, né attualmente si può dichiararla corrispondente alle esigenze moderne. La percentuale dell'80 per cento spettante allo Stato come canone d'affitto raggiunse, negli ultimi anni, le seguenti cifre: 1947 lire 1.024.000; 1948 lire 1.232.000; 1949 lire 1.792.000. Il che significa che, considerando il valore del compendio termale (esso è stimato nel bilancio dello Stato in lire 200 milioni) il capitale investito frutta, riferendosi al risultato dell'anno 1949, lire 0,89 per cento. Comunque sia, ai sensi dell'articolo 58 della legge 26 febbraio 1948, n. 5, vuol dire con lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, il complesso termale potrebbe essere trasferito alla Regione stessa, essendosi disposto con detto articolo il passaggio dei beni immobili patrimoniali di proprietà demaniale situati nel territorio suddetto, alla Regione. Ma finora le relative norme, di cui all'articolo 95 della citata legge, non sono state ancora emanate. D'altro canto essendo la con-

venzione fra lo Stato e la Società stessa scaduta con il 31 dicembre 1949, per assicurare la continuità della gestione fino al trasferimento alla Regione si è ravvisata la necessità di prorogare la convenzione di un anno, cioè fino al 31 dicembre di quest'anno. Ciò fu fatto con la convenzione in data 29 dicembre 1949, n. 225 di rep. il cui testo si trova in calce al disegno di legge in esame. Con l'articolo 3 della convenzione lo Stato si riserva la validità del suo consenso fino all'avvenuta approvazione nei modi di rito.

Il disegno di legge consta di due articoli: nel primo viene approvata la convenzione di cui trattasi, mentre nel secondo viene regolata la tassazione della registrazione dell'atto medesimo.

Poiché secondo informazioni pervenutemi da parte del Governo regionale, la proroga del contratto corrisponde pienamente ad un accordo intervenuto fra lo Stato e la Regione, mi permetto proporre agli onorevoli colleghi di dare la loro approvazione al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« È approvata la Convenzione in data 29 dicembre 1949, n. 225, di repertorio, stipulata fra il Demanio dello Stato e la Società a responsabilità limitata « Esercizio Terme Demaniali di Roncegno », mediante la quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1950 la precedente convenzione stipulata fra le stesse parti l'11 marzo 1938 ed approvata con legge 5 gennaio 1939, n. 17 ».

(È approvato).

ART. 2.

« La Convenzione 29 dicembre 1949, di cui al precedente articolo, sarà registrata ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, a tassa fissa e con esenzione dai diritti di segreteria ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga per cinque anni del regime di agevolazioni tributarie concesso all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale con la legge 23 marzo 1940, n. 284. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga per cinque anni del regime di agevolazioni tributarie concesso all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale con la legge 23 marzo 1940, n. 284.

Data l'assenza del relatore onorevole Tundo, invito l'onorevole Bavaro a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente finanze e tesoro del Senato.

BAVARO, *Relatore*. L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, Fondazione del Banco di Napoli, costituito con regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, sorse in sostituzione del « Fondo » per l'assistenza alle regioni meridionali nei settori agricolo e industriale, specialmente quelli delle materie prime e dei prodotti agricoli locali. Si tratta ora di prorogare il regime di agevolazioni fino al 15 maggio 1955.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento, ma debbo lamentare che in un caso analogo, quando cioè con provvedimento di mia iniziativa n. 1161, proposi di prorogare certe agevolazioni tributarie per la ricostruzione di fabbricati, (la proposta è stata approvata, in sede legislativa, il 21 corrente) mentre il relatore era favorevole ad un periodo di cinque anni (identico a quello che stiamo esaminando) venne decisa una proroga per un numero inferiore di anni (tre anni).

PRESIDENTE. In quella occasione il Ministro delle finanze era contrario ed il rappresentante del Governo in seno alla Commissione chiese la riduzione a tre anni. Ricordo che la nostra Commissione finanze e tesoro, ha un compito preciso: quello di essere custode rigida della legge e soprattutto delle norme di buona amministrazione. Essa ha il compito precipuo di controllare la gestione delle spese pubbliche e di restringere in questo campo, quanto più è possibile, le agevolazioni.

In altri casi, il Ministro delle finanze, di fronte a richieste di termini maggiori propo-

sti dal Ministero dell'industria, ha risposto negativamente, limitando a cinque ed anche a meno il numero degli anni per certe agevolazioni. Io per abito mentale e perché ritengo sia questo il compito della nostra Commissione ogni qualvolta mi trovo di fronte a richieste di esenzioni tributarie, agevolazioni od eccezioni alla norma tributaria, osservo che bisogna essere rigidi.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Le agevolazioni tributarie previste dalla legge 23 marzo 1940, n. 284, a favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale sono prorogate fino al 15 maggio 1955 ».

(È approvato).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1949, n. 855, concernente la prelevazione di lire 301 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1949, n. 855, concernente la prelevazione di lire 301 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50.

Data l'assenza del relatore onorevole De Martino Carmine, invito l'onorevole Castelli Avolio a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Si tratta di un disegno di legge da convalidare ossia di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1950

un decreto del Presidente della Repubblica con cui sono stati prelevati 301 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 1949-50. Di detto decreto viene chiesta la convalidazione in base al disposto dell'articolo 42, ultimo comma, della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Si tratta di un contributo dello Stato alle spese per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche; fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro e spese di riparazione gravanti l'Amministrazione; spese di ufficio, di cancelleria, ecc.; ricevimento in Italia di Capi di Stato e di uomini di Stato esteri; spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali; spese di carattere riservato destinate all'assistenza; spese per la stampa di volumi relativi ad un'indagine eseguita dall'Istituto nazionale di economia agraria sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia.

Concludo proponendo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1949, n. 855, concernente la prelevazione di lire 301.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Poiché nessuno chiede di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 13, concernente la prelevazione di lire 366 milioni di lire dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 13, concernente la prelevazione di lire 366 milioni di lire dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50.

Invito l'onorevole Castelli Avolio, data l'assenza del relatore onorevole De Martino

Carmine, a riferire anche su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

CASTELLI AVOLIO, Relatore. Il disegno di legge che si sottopone al nostro esame ed alla nostra approvazione, riguarda la convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 13, concernente il prelievo di lire 366.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50, occorse per fronteggiare spese impreviste ed urgenti esigenze di alcune amministrazioni statali. Il dettaglio delle spese cui si è fatto fronte, è ripartito per capitoli e secondo la competenza dei vari Ministeri; le singole voci sono già di per se stesse chiare e non hanno certamente bisogno di ulteriori illustrazioni. Tra le spese sono da rilevare: 100 milioni di maggiori occorrenze di carattere urgente per i servizi di pubblica sicurezza, in relazione a particolari situazioni determinatesi in talune zone del territorio nazionale; 50 milioni quali spese per la partecipazione ufficiale dell'Italia alla Esposizione universale di Porto Principe; e, in totale, 120 milioni per spese di amministrazione, manutenzione e miglioramenti di beni demaniali e aziende patrimoniali dello Stato.

La convalidazione del decreto è richiesta in base al disposto dell'articolo 42, ultimo comma, della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Sono stati esaminati i singoli capitoli e risultate esatte le trascrizioni. Prego gli onorevoli colleghi di voler concedere la loro approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Rilevo che sono stati concessi 50 milioni per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Porto Principe, esposizione che non ritengo sia di molta importanza per il nostro paese. Non approvo pertanto tale spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 13, concernente la prelevazione di lire 366.000.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1950

Discussione della proposta di legge dei deputati

Numeroso ed altri: Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, è ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati. (Modificata dalla Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi). (321-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Numeroso, Leone, Riccio, Caserta e Pietrosanti, già approvata dalla nostra Commissione il 24 marzo 1950. Tale provvedimento torna al nostro esame avendo la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi del Senato, apportato alcune modificazioni al testo del provvedimento stesso.

Data l'assenza del relatore onorevole Vicentini, prego l'onorevole De Palma di voler riferire su questa proposta di legge.

DE PALMA, *Relatore*. Avverto che a termini del Regolamento la discussione avverrà soltanto sulle modifiche apportate dal Senato.

La proposta di legge in esame si riferisce all'applicazione dei limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti in servizio. Tale proposta fu approvata dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 24 marzo 1950 ed ebbe l'approvazione della Commissione di ratifica dei decreti legislativi della Camera dei deputati. Successivamente, tale proposta di legge è stata inviata al Senato e questo vi ha apportato delle modifiche di carattere prevalentemente formale: la sostanza è rimasta identica. Le modificazioni riguardano soltanto una variante alla numerazione data agli articoli: il 2 diventa 3; il 3 diventa 3-bis e il 4 (nuovo) diventa 3-ter.

Anche le varianti apportate agli articoli sono di carattere formale. Ne propongo pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura degli articoli soltanto per la parte modificata.

Articolo 3 (primo comma). — È sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza cessati dal servizio perma-

nente e rimasti nel Corpo in qualità di trattenuti sono collocati a riposo, a partire dal 1° dicembre 1949, al compimento dei limiti di età stabiliti dal precedente articolo 1, per i pari grado del servizio permanente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Articolo 3 (ultimo comma) — È sostituito dal seguente:

« Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Articolo 3-bis (nuovo):

« I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi non oltre il 15 aprile 1951 ».

WALTER. Vorrei chiedere come debbono fare questi sottufficiali e queste guardie di finanza per rimanere in servizio fino al 15 aprile 1951, dato che in questi giorni ne sono stati congedati parecchi avendo raggiunto i limiti di età.

CASTELLI AVOLIO. Non vi sono collocazioni a riposo: essi sono stati sospesi in attesa dell'approvazione di questa legge.

WALTER. Saranno collocati a riposo entro il 30 giugno di quest'anno; quindi il termine sta per scadere. Ecco la ragione dell'urgenza dell'approvazione di questa legge.

CASTELLI AVOLIO. Si tratta di richiamati o di trattenuti in servizio dopo il servizio permanente.

WALTER. Aggiungo che essi sono mandati a casa con tanto di foglio di congedo per aver raggiunto il 46° anno di età. Lo dico perché mi hanno incaricato appunto di vedere in base a quali provvedimenti si è proceduto in tale maniera.

CASTELLI AVOLIO. Non vedo come l'osservazione si innesti all'articolo che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 3-bis (nuovo) ora letto.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1950

Passiamo alla lettura dell'*articolo 3-ter (nuovo)*:

« Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dal precedente articolo 3, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dal precedente articolo 3-bis, è considerato utile ai fini della pensione ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti approvati nella seduta odierna nn. 1259, 1363, 1368, 1364, 1354, 1355 e 321-B.

(Segue la votazione).

Proposta di legge dei senatori Cappa e altri:

Comunico il risultato della votazione segreta sulle seguenti proposte di legge e disegni di legge:

« Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di comuni » (1259):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	4

Disegni di legge:

« Abolizione della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari » (1363):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	5

« Approvazione della convenzione in data 29 dicembre 1949, n. 255, di rep., stipulata fra il Demanio dello Stato e la Società esercizio Terme demaniali di Roncegno » (1368):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	5

« Proroga per cinque anni del regime di agevolazioni tributarie concesso all'Istituto

per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale con la legge 23 marzo 1940, n. 284 » (1364):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	4

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1949, numero 855, concernente la prelevazione di lire 301.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-1950 » (1354):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	24
Voti contrari	6

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, numero 13, concernente la prelevazione di lire 366.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-1950 » (1355):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	5

Proposta di legge del deputato Numeroso ed altri:

« Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati » (321-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	4

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Arcaini, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Chio-
stergi, Cifaldi, Corbino, Costa, De Palma,
Ferreri, Giannini Guglielmo, Guggenberg,
Longoni, Martinelli, Pesenti, Ponti, Proia,
Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Troi-
si, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Saggin e Zerbi.

La seduta termina alle 11.